

cesse dall'articolo 7 del decreto luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 975 pel ricupero delle quote arretrate di imposte dirette sospese e non condonate.

*« Il sottosegretario di Stato
per la ricostituzione delle terre liberate
« DELLO SBARBA ».*

Ciccotti. — *Ai ministri dell'interno e dell'industria, commercio e lavoro.* — « Per sapere se non creda procedere con energia alle espropriazioni di fornaci inattive, in Roma, per intensificare l'incremento edilizio; e particolarmente indica, per un urgente provvedimento in tal senso, la fornace Oblheit, in Valle dell'Inferno, presso Monte Mario, e gli adiacenti terreni adatti per costruzioni edilizie ».

RISPOSTA. — « Gli articoli 18 del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, e 13 del decreto-legge 8 gennaio 1920, danno facoltà ai comuni di occupare fornaci temporaneamente o di espropriarle definitivamente, e se l'occupazione o l'espropriazione dovesse avvenire per conto di Istituti, Società cooperative e privati ed i comuni non vi acconsentissero, è ammesso il ricorso al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

« Quindi al Ministero non spetta alcuna iniziativa diretta per provvedere alla espropriazione di fornaci, ma il suo intervento consiste soltanto nel decidere in sede di ricorso se gli enti interessati possano chiedere l'espropriazione.

« Pel rimanente l'espropriazione di fornaci è disciplinata dalla legge organica 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per utilità pubblica, e soltanto sono consentite facilitazioni di procedura dall'articolo 18 del testo unico per le costruzioni di case popolari che si eseguiscano col concorso dello Stato. Le speciali facilitazioni consentite dall'articolo 57 per la città di Roma, concernono le costruzioni ed opere e non le fornaci.

*Il sottosegretario di Stato
per l'industria, commercio e lavoro
« LA PEGNA ».*

Ciocchi. — *Al ministro delle finanze.* — « Per sapere se non creda sospendere l'esazione della tassa di bonifica, istituita col Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, « per la durata della guerra » e posteriormente limitata agli anni 1916-17 col Regio decreto 1° ottobre 1916, n. 1342, massime perchè tale tassa, in contraddizione all'articolo 1 del Regio decreto 21 dicembre 1916, n. 1810 fu, in molti comuni, e segnatamente in quello di Carinola, applicata senza che gli uffici tecnici di finanza, e le sezioni catastali, abbiano proceduto all'identificazione dei terreni bonificati, forman-

done un elenco speciale; onde è avvenuto che, nei ruoli di esazione di detta tassa veggonsi compresi terreni siti in collina e perfino in montagna, a cento o duecento metri sul livello del mare.

« Tali terreni sono assolutamente incapaci di risentire qualsiasi beneficio dai lavori di bonificazione e intanto sono in corso di esazione i nuovi ruoli formati per il biennio 1918-19, quantunque non contemplato nel citato Regio decreto 1° ottobre 1916, che limitava l'applicazione della tassa al solo biennio 1916-17 ».

RISPOSTA. — « Il decreto luogotenenziale 21 dicembre 1916, n. 1810, che dettò le norme per l'applicazione del contributo di lire due per ettaro sui terreni bonificati, dispose che gli uffici tecnici del catasto o di finanza *identificassero* i terreni soggetti a tale contributo e ne formassero un elenco per comune, da pubblicare all'albo comunale.

« Queste disposizioni furono applicate con diligenza in tutto il Regno.

« Nei casi in cui il comprensorio delle bonifiche abbracciava tutto il territorio del comune, l'identificazione dei terreni da inscrivere negli elenchi si è presentata più facile e spedita; per i comuni nei quali solo parte del territorio era stato bonificato, si sono eseguiti accertamenti sopraluogo ed il lavoro è stato compiuto coll'aiuto del catasto vigente e, dove esistevano, degli speciali catasti delle bonifiche.

« In particolare, pel comune di Carinola l'elenco dei terreni bonificati venne compilato in base all'esistente catasto della bonifica del bacino inferiore del Volturno, escludendo i possessi aventi consistenza inferiore ad un ettaro.

« La pubblicazione degli elenchi ha dato luogo a pochi ricorsi (per Carinola a nessuno) che furono sempre esaminati con attenzione.

« Può darsi che nel complesso delle operazioni d'identificazione qualche errore sia avvenuto ma non può trattarsi, se mai, che di errori isolati e casuali, a correggere i quali era dato agli interessati il mezzo, ammettendoli a ricorrere contro gli elenchi. Se ciò i possessori non fecero in tempo debito non può ora il Governo sulla semplice affermazione dell'esistenza di errori in alcun modo dimostrati, autorizzare la sospensione dell'esazione del contributo.

« Del resto è da notare che gli interessati oltre la facoltà di ricorrere contro la pubblicazione degli elenchi avevano ed hanno anche quella di presentare ricorsi per errori materiali, inesistenza, duplicazione, ecc. dopo la pubblicazione dei ruoli, e che l'ufficio del catasto di Caserta può sempre fornire agli interessati i chiarimenti che loro occorrono e provvedere alla correzione degli errori che in seguito a denuncia, esso riscontrasse sussistenti.